

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**REGOLAMENTO PER LA
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

NR. Progr. 21
Data 09/03/1999
NR. Protoc.
Seduta NR. 3

Cod. Materia : **REG** **REGOLAMENTI**

Contratto : Si No Cod. Ente : **CCD/41053**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 9/03/1999 alle ore 21:20.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze , oggi 9/03/1999 alle Ore 21:20 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
CARLETTI GIOVANNI	S	NUCCI PIERLUIGI	S	SERIPA CIRO GRAZIANO	S
CARLETTI NICOLETTA	S	PULA PALMIRO	S	SACCANI PIER DOMENICO	N
BARONI MAURO	S	CARLI DANIELA	S	BERNARDI MARCELLO	S
FABBRI TULLIO	S	MAGNI MORENA	S		
SANTONI GIANCARLO	S	CASALI LUIGI	S		
TOTALE Presenti		12	TOTALE Assenti		1

Assenti Giustificati i signori :
SACCANI PIER DOMENICO

Assenti Non Giustificati i signori :
Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

Partecipa il SEGRETARIO del Comune, Sig.ra BAROCCI DOTT.SSA LAURA .

In qualità di SINDACO, il Sig. CARLETTI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

SERIPA CIRO GRAZIANO, NUCCI PIERLUIGI, PULA PALMIRO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato . Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“**VISTO** l’art. 1 comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, recante: “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

VISTO il REGOLAMENTO predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali allegato al presente atto di cui ne fa parte integrante

VISTO l’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

“Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;

RITENUTO il REGOLAMENTO proposto per l’approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO lo statuto comunale;

PROPONE

Di approvare il “REGOLAMENTO proposto per la erogazione di prestazioni sociali agevolate” che allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’avvenuta ripubblicazione all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dopo la esecutività della presente deliberazione.”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del servizio
f.to (Clara Baroni)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del servizio
f.to (Dott. Massimiliano Reali)

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara di passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 9/03/1999

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art.53 - comma 2- della legge 142/90;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente la suestesa proposta.

COMUNE DI SAN LEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente

Art. 3 - Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente

Art. 4 - Applicazione del presente regolamento - ufficio competente

Art. 5 - Norme attuative

Art. 6 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 7 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 8 - Rinvio dinamico

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
2. Il presente regolamento integra:
 - a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) il regolamento comunale per le prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - c) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.
3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F.
2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

Articolo 3 - Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente.

1. Il richiedente la prestazione, alla domanda deve allegare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta seguendo lo schema del modello in uso per le prestazioni sanitarie.

Articolo 4 - Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente.

1. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 2.
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal regolamento di gestione del servizio.

Articolo 5 - Norme attuative.

1. Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalle regioni, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

Articolo 6 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 7 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) l'art. 59, commi 50, 51 e 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - d) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

Articolo 8 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

NOTE ALL'ART. 1

D.Lgs. n. 109/1998 - Art. 1, comma 2.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Per particolari tipologie di prestazioni e scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

NOTE ALL'ART. 2

D.Lgs. n. 109/1998.

Tabella 1

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 4, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti

previdenziali, per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titolari decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggono altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza, £ 2.000.000 per ogni figlio minore a carico, £ 1.000.000 per gli anziani oltre i 65 anni che vivono da soli.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare:

Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'immobile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con

e continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità”.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to CARLETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO
F.to BAROCCI DOTT.SSA LAURA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **13 MAR. 1999** al **27 MAR. 1999**




13 MAR. 1999
Li,

IL SEGRETARIO
F.to BAROCCI DOTT.SSA LAURA

È copia conforme all'originale.

13 MAR. 1999
Li,

IL SEGRETARIO
BAROCCI DOTT.SSA LAURA



ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

Li,

IL SEGRETARIO
F.to BAROCCI DOTT.SSA LAURA



INVIO AL CO.RE.CO.

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo in data **13 MAR. 1999** Prot. n. **1831P**

essendo pervenuta richiesta ai sensi dell'Art. 17 comma 38 della L. 127/97

13 MAR. 1999
Li,

IL SEGRETARIO
F.to BAROCCI DOTT.SSA LAURA

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza dei termini di cui all'Art. 46, comma 1, della L. 8/6/1990, n. 142, in data
- per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del **19.03.1999** Prot. n. **1057**

07 APR. 1999
Li,

IL SEGRETARIO
F.to BAROCCI DOTT.SSA LAURA

È copia conforme all'originale.

07 APR. 1999
Li,

IL SEGRETARIO
BAROCCI DOTT.SSA LAURA

